



COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

**Realizzazione di nuovi interventi
viabilistici per la costruzione
di percorsi ciclabili e pedonali in
Via Trieste e in Via Piave nel
Comune di Ferno**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

titolo elaborato :

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
Schema di contratto

aggiornamenti: 00	scala: -	data: Dicembre 2020	allegato: 12
----------------------	-------------	------------------------	-----------------

<p>Responsabile Area Tecnica:</p> <p>Geom. Marco Bonacina</p> <p>.....</p>	<p>Progettazione:</p>  <p>Centro operativo: 20090 TREZZANO s/N (MI) via Cristoforo Colombo n. 23 Tel. 02-48400557 [r.a.] - Fax 02-48400429 - e-mail: info@errevia.com C.F. 01556460184 - P.IVA 12806130154</p> <p>Ing. Alberto Rinaldi Ordine Ingegneri Milano N16951</p> <p>.....</p>
--	--

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

L'anno DUEMILA _____, addì _____ del mese di _____,

tra la _____ - con sede a _____ in via _____ n° ____, C.F. P. I.V.A. _____,

nella persona del _____, nato il _____ a _____ (____), residente per la carica

presso la sede operativa della società rappresentata, d'ora in avanti designato come Stazione Appaltante o

Committente, e l'Impresa _____ con sede a _____ in _____ n° ____, C.F. P. I.V.A.

_____, iscritta alla Cassa Edile di _____ al n° _____, tel.

_____, nella persona del legale rappresentante _____, nato il _____ a

_____, domiciliato per la carica presso la sede della società qui rappresentata, d'ora in avanti

designato come Appaltatore, si conviene che il primo (Stazione Appaltante/Committente) affida al secondo

(Appaltatore), che dichiara di assumere in appalto, l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di **"IMPIANTO**

DI ILLUMINAZIONE, LUNGO I NUOVI INTERVENTI VIABILISTICI PER LA COSTRUZIONE DI PERCORSI

CICLABILI E PEDONALI IN VIA TRIESTE E VIA PIAVE" così come descritti in modo dettagliato nel progetto

approvato e nei provvedimenti autorizzativi che si intendono parte integrante del presente atto. In particolare si

evidenzia che i lavori riguardano l'esecuzione delle opere e delle lavorazioni/prestazioni/forniture in comune di

Ferno descritte nel Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore dichiara di aver preso accurata visione delle aree e dei luoghi d'intervento, di aver esaminato gli

elaborati e documenti tecnici e contabili del progetto approvato, di avere tutte le capacità tecniche ed economiche

necessarie per effettuare l'opera, di utilizzare maestranze di adeguate capacità tecniche, di osservare tutte le leggi,

regolamenti e disposizioni vigenti in materia tecnica, assicurativa e prevenzione infortuni; dichiara, inoltre, ai sensi

di quanto previsto dalle norme vigenti:

- di essere iscritto alla Cassa Edile della provincia di _____;

- di essere iscritto alla Camera di Commercio di _____, numero Registro Imprese _____, come da

certificato conservato tra gli atti del contratto;

- che ai propri dipendenti applica il CCNL di settore.

Il Documento Unico Regolarità Contributiva è allegato al presente contratto.

Art 1 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E TECNICI DISCIPLINANTI L'AFFIDAMENTO

1. L'appalto è disciplinato, oltre che dai patti contrattuali, dalla documentazione tecnico – amministrativa indicata dall'articolo ____ del capitolato speciale di appalto che è stata esaminata e accettata dalle Parti.

2. Tutti i documenti citati nel Capitolato Speciale di Appalto e quelli noti alle Parti, costituiscono parte integrante del contratto e nessuna eccezione potrà essere sollevata in merito durante al esecuzione dei lavori.

3. In caso di discordanza tra i vari elaborati progettuali, la soluzione prevista negli elaborati grafici di progetto ha la prevalenza sugli altri documenti. In caso di discordanza tra i vari elaborati grafici, verrà prescelta la soluzione più idonea a soddisfare le esigenze espresse dalla Stazione Appaltante/Committente e/o quella derivante dagli impegni presi con gli Enti (Comune, ecc...).

4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo in considerazione le finalità del contratto e le esigenze da soddisfare con l'attuazione del progetto approvato. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

5. I tecnici professionisti incaricati sono individuati nelle seguenti persone:

- Responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/08: _____.

- Progetto e Direzione Lavori : _____.

- Coordinatore in fase di progetto e di esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08: _____.

- Collaudatore tecnico amministrativo : _____

I Tecnici del Comune di Ferno vigilano sulla corretta evoluzione dei lavori potendo avere libero accesso nell'area di cantiere.

6. I professionisti sopra indicati per le incombenze ad essi affidati sono domiciliati presso _____

7. Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto tutta la disciplina dei rapporti e delle obbligazioni tra Stazione Appaltante/Committente ed Appaltatore contenuta nel capitolato speciale di appalto; in caso di discordanza tra il contratto ed il capitolato speciale di appalto, prevale il contratto.

Art 2 - FORMA DELL'APPALTO

1. L'appalto si intende affidato e accettato a corpo e non a misura pertanto sono compresi nel prezzo globale le forniture di materiali, le lavorazioni, i trasporti, i noleggi, gli oneri di scarica e loro conferimento e quant'altro necessario per eseguire compiutamente l'opera e gli oneri per la sicurezza indiretti e diretti.

IMPORTO E PAGAMENTI

Art. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dei lavori complessivo dell'appalto a corpo ammonta a €. _____(euro _____/____), oneri di sicurezza compresi per € 2.104,14, oltre IVA di legge.
2. L'importo di cui al comma 1 è a corpo fisso ed invariabile.
3. L'importo è stato determinato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.
4. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'Appaltatore in sede offerta, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1 e non oggetto a ribasso ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008. Detto importo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
5. Essendo un appalto a corpo, i prezzi unitari valutati dall'Appaltatore in sede di offerta non hanno alcuna efficacia negoziale e l'importo complessivo offerto, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dal Committente nel computo metrico e nel computo metrico estimativo, ancorché rettificata o integrata in sede di presentazione dell'offerta dall'Appaltatore, essendo obbligo esclusivo dell'offerente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dallo stesso Committente e la formulazione dell'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone di conseguenza tutti i rischi.
6. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di offerta, anche se indicati in relazione al lavoro a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate dal Committente e dalla

D.L., e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori a corpo già previsti.

Art. 4 -PAGAMENTI

1. Il pagamento dei lavori eseguiti avverrà secondo le seguenti modalità e termini previste dal capitolato Speciale di Appalto.
2. Il pagamento per stati di avanzamento lavori: mediante una rata di acconto, al netto delle eventuali ritenute, con l'emissione dello stato di avanzamento lavori determinato sulla base di avanzamento lavori, al raggiungimento di € 25.000,00 netti (euro venticinquemila/00).
3. Il saldo finale verrà erogato ai sensi dell'articolo 28 del capitolato speciale di appalto.

Art. 5 – REVISIONE ED ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. I prezzi unitari e/o a corpo esposti in offerta sono da considerarsi fissi ed invariabili

OBBLIGHI E ONERI DELLE PARTI

Art. 6 - OBBLIGHI E ONERI DEL COMMITTENTE

1. Sono posti a carico del Committente, oltre agli obblighi previsti in altri articoli del presente contratto e fatta eccezione per quanto previsto in contrario da norme inderogabili di legge:
 - a) l'imposta sul Valore Aggiunto sui corrispettivi d'appalto;
 - b) tutte le pratiche di carattere tecnico ed amministrativo e i relativi oneri/costi, compresi gli oneri professionali per il collaudi tecnico amministrativi e strutturali;
 - c) le attività svolte da terzi dovranno essere preventivamente concordate con l'Appaltatore per non creare pregiudizio od ostacolo alle attività dell'Appaltatore né occasione di pericolo o di danno per dipendenti di questi.

Art. 7 - OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

1. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il la Stazione Appaltante/Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche nei confronti di fornitori o terzi, gli adempimenti e gli oneri connessi alla realizzazione dei lavori contrattualmente stabiliti, tra cui a titolo esemplificativo ma non limitativo i seguenti:

a) i tracciamenti accurati delle opere da eseguire sulla base dei progetti e di ogni altra informazione del

Comune, della Committenza e della D.L.;

b) l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto e l'adozione di tutte le cautele tecniche necessarie, anche nella predisposizione del cantiere;

c) salva diversa prescrizione contrattuale, tutti i materiali, la mano d'opera, i trasporti, i noli e quant'altro necessario per la compiuta esecuzione dei lavori;

d) la predisposizione e il mantenimento del cantiere adeguatamente attrezzato, nonché la gestione in generale del cantiere stesso, dell'opera in costruzione e di tutti i materiali approvvigionati, conformemente alle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

e) le campionature necessarie sulla base delle indicazioni fornite dal Committente o da qualunque altro ufficio competente;

f) esclusivamente in relazione ai propri lavori od a quelli affidati ai propri subappaltatori, l'accurata pulizia delle zone d'intervento, incluso lo sgombero di ogni materiale di risulta;

g) l'esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico (secondo le modalità impartite dalla Direzione lavori e/o dal Collaudatore) che siano ordinate dalla stessa direzione lavori o dai collaudatori.

h) l'utilizzo da parte di terzi di attrezzature e servizi di cantiere, installati dall'Appaltatore, giusto quanto indicato nel capitolato speciale di appalto e nel piano per la sicurezza del cantiere, previa coordinamento ed autorizzazione del Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori;

i) nell'importo contrattuale sono riconosciuti tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure atte a contrastare il diffondersi del contagio da Sar-Cov-2 nonché, al rispetto della percentuale di spese generali utili così come previsto dal D.G.R. n. XI/3277 del 23/06/2020.

2. L'Appaltatore si impegna, altresì:

a) a rispettare gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro derivanti dall'applicazione del D.Lgs. 81/08 e

s.m.i.;

b) a far esporre la tessera di riconoscimento a tutto il personale impiegato in cantiere;

c) a fornire adeguata assistenza tecnica al Committente e/o al Direttore dei Lavori per ogni chiarimento che si rendesse necessario per il controllo dei lavori e per la gestione del contratto;

d) a provvedere ad ogni onere per l'assistenza ai collaudi, le prove sia in corso d'opera che conclusive presso istituti autorizzati (certificazioni, prove, ecc.), fatto salvo quanto indicato al successivo articolo "ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA" in merito a qualsiasi ulteriore verifica e/o prova;

e) a procurarsi e consegnare al Committente tutte le certificazioni tecniche e di conformità riguardanti i materiali usati o da utilizzare nella realizzazione dell'opera;

f) a provvedere alla manutenzione e conservazione delle opere fino a consegna delle medesime.

g) a redigere, in corso d'opera, i rilievi esatti di quanto realizzato sopra e sottosuolo, riportando i dati su adeguato supporto informatico in formato autocad dwg, da consegnare alla D.L. e alla Stazione Appaltante/Committenza al termine dei lavori.

Art. 8 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi contributivi, assistenziali e assicurativi previsti da norme di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto; si impegna, inoltre, a manlevare il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da ogni e qualsiasi responsabilità che ne derivasse in relazione all'esecuzione dei lavori.

2. L'Appaltatore dichiara e si impegna a osservare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa e sanitaria contenute in disposizioni di legge e contrattuali a favore dei propri dipendenti impegnandosi a fornire tutte le certificazioni concernenti obblighi previdenziali e assicurativi nei confronti delle maestranze al Committente al momento della consegna dei lavori. Si impegna inoltre a manlevare e tenere indenne il Committente, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, da qualsiasi responsabilità in relazione all'esecuzione dei lavori, ivi compresa quella derivante da sanzioni amministrative che dovessero

essere irrogate per l'esecuzione dei lavori. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente per la corretta esecuzione dell'appalto.

3. L'Appaltatore consegna al Committente tutti i documenti prescritti dalla normativa vigente in tema di sicurezza e in materia retributiva, assicurativa e previdenziale.

4. L'Appaltatore dichiara le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:

I.N.P.S.: n°;

I.N.A.I.L.: n°;

CASSA EDILE: n° ;

R.C.T. / R.C.O n° _____, Compagnia _____;

Contratto Collettivo applicato:

DURATA DEI LAVORI

Art. 9 - TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI, SOSPENSIONE E PENALI

1. I lavori avranno inizio a partire dal giorno della consegna dei medesimi e dovranno ultimati entro **giorni 14 (quattordici)** giorni naturali e consecutivi, salvo impedimenti dovuti a cause non imputabili alla volontà dell'Appaltatore, conformemente al cronoprogramma.

2. Il Committente dispone della possesso dell'area oggetto dell'intervento, consegnando la stessa per dare inizio ai lavori, disponibile per la esecuzione dei lavori in oggetto; l'appaltatore dovrà tenere conto della necessità di regolamentare l'evoluzione del cantiere in relazione alla circolazione stradale interessante la viabilità esistente.

3. La consegna dei lavori è stata fatta in pendenza della sottoscrizione del presente contratto. Gli effetti della consegna anticipata dei lavori spiega i medesimi effetti del presente atto contrattuale.

4. La consegna, l'inizio e l'ultimazione dei lavori saranno documentati con specifici verbali controfirmati dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori e dai rappresentanti del comune che dovranno confermare la disponibilità dell'area per dare inizio ai lavori.

5. Per ogni giorno di ritardo sul termine di ultimazione dei lavori di cui al comma 1, l'Appaltatore, sempreché il

ritardo sia a lui imputabile, è tenuto a corrispondere una penale giornaliera pari alla percentuale del ____ per mille (____ per mille) dell'importo contrattuale dei lavori. Il ritardo non sarà da considerarsi imputabile all'Appaltatore, e pertanto nessuna penale sarà da questi dovuta, nel caso in cui sia stato determinato da circostanze imprevedibili o da forza maggiore. L'Appaltatore qualora si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni in ragione di cause di forza maggiore si impegna a comunicare al Direttore dei Lavori, entro due giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto, pena la facoltà del Committente di non prendere in considerazione tali circostanze quale giustificazione del ritardo dell'Appaltatore.

6. Nel caso in cui i lavori debbano essere sospesi per cause dipendenti dal Committente, l'Appaltatore ha il diritto di ottenere un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori.

7. Per i giorni di anticipo sulle stesse date di ultimazione l'Appaltatore non avrà diritto a premi o compensi di sorta.

8. Qualsiasi variazione aggiuntiva dei lavori comporterà sempre la concessione di un termine suppletivo relativamente ai termini intermedi e per l'ultimazione dei lavori stessi, da convenirsi tra le parti o in mancanza da determinarsi in base all'entità dei lavori extracontrattuali ordinati e proporzionalmente al termine stabilito per l'esecuzione dei lavori originariamente commissionati.

9. L'Appaltatore dovrà assicurare lo svolgimento delle lavorazioni e delle forniture connesse con la esecuzione delle parti ed interventi corrispondenti alla realizzazione della Palestra anche da altri operatori incaricati dal committente o da altri soggetti operatori.

RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

Art. 10 - DIREZIONE DEI LAVORI E ALTRI INCARICHI

1. Il Committente dichiara che la Direzione dei Lavori è affidata a _____ in con sede a _____ cap. _____, viale _____ n. __, cell. _____, mail _____, iscritto all'Ordine degli _____ di _____ al n. _____.

2. Le funzioni di Coordinatore nella fase di progetto e di esecuzione, ai sensi del D.Lgs 81/08, sono affidate allo

stesso professionista incaricato della Direzione dei lavori.

3. Il Committente riconosce e accetta l'operato dei Direttori dei Lavori, quale suo rappresentante per tutto quanto attiene l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto e per quant'altro previsto nel presente contratto.

4. Presso il cantiere è costituito l'ufficio unico di direzione dei lavori rappresentato dai suddetti professionisti i quali hanno il reciproco obbligo di comunicazione, informazione, collaborazione al fine di dare buon esito al lavoro. Ogni decisione e/o autorizzazione dovrà essere assunta di comune accordo tra le Direzioni dei lavori.

Art. 11 - POTERI E RESPONSABILITA' DEI DIRETTORI DEI LAVORI

1. Il Direttore dei Lavori ha poteri di direzione e controllo tecnico - contabile dei lavori ai quali è preposto. Egli è interlocutore in via esclusiva dell'Appaltatore per gli aspetti tecnici del contratto e in particolare ha il compito:

a) di verificare la conformità dei lavori in relazione all'avanzamento del progetto e alle autorizzazioni, nonché al contratto;

b) di verificare che l'Appaltatore utilizzi materiali idonei e accorgimenti tecnici e costruttivi tali da garantire un'esecuzione a regola d'arte;

c) di provvedere all'emissione dei S.A.L. sulla base della tabella percentuale che gli verrà fornita dall'Appaltatore che dovrà essere verificata in contraddittorio;

e) di provvedere ad ogni adempimento necessario al fine di consentire la regolare esecuzione di eventuali variazioni e/o aggiunte in corso d'opera.

2. L'Appaltatore potrà sempre ottenere prima dell'esecuzione delle lavorazioni che gli ordini e le istruzioni impartite dal Direttore dei Lavori vengano comunicate in forma scritta.

3. L'Appaltatore è tenuto ad osservare gli ordini e le decisioni del Direttore dei Lavori, nell'ambito del progetto e degli obblighi derivanti dal presente contratto.

4. È fatta salva la facoltà dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le proprie osservazioni e richieste rispetto agli ordini del Direttore dei Lavori.

ART. 12 - RESPONSABILE VERSO TERZI E DEL CANTIERE

1. L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si

2. dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne il Committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

3. A tal riguardo l'affidatario, ha stipulato apposita polizza assicurativa n. _____ in data _____ rilasciata da _____, per rischi di esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

4. L'Appaltatore dovrà mantenere a sue spese, per tutta la durata dei lavori, le polizze di assicurazione a copertura dei rischi indicati all'articolo _____ del Capitolato Speciale di Appalto:

4. L'Appaltatore affida la responsabilità del cantiere al sig. _____ domiciliato presso l'Impresa _____

5. L'Appaltatore rimane responsabile nei confronti del Committente dell'operato del Responsabile del Cantiere.

6. Al Responsabile del Cantiere competono:

a. l'organizzazione e la disciplina del cantiere;

b. la cura dell'osservanza delle disposizioni atte a evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 13 - VARIAZIONI E AGGIUNTE

1. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1660 e 1661, comma 1, c.c., la Stazione Appaltante/ Committente, tramite i Direttori dei Lavori, potrà apportare variazioni e/o aggiunte ai lavori previsti in progetto purché non comportino modificazioni della natura dell'opera o dei quantitativi nelle singole categorie di lavoro previste nel presente contratto, e sempreché sussistano le necessarie autorizzazioni amministrative, corrispondendo all'Appaltatore un compenso solo per i maggiori lavori eseguiti. Nel caso di opere in diminuzione è prevista la riduzione del prezzo in misura percentuale alle opere ordinate e previste dal progetto.

2. Le variazioni o aggiunte ai lavori e /o opere o forniture saranno ordinate esclusivamente dai Direttori dei Lavori

per quanto di loro specifica competenza per iscritto e dovranno essere accompagnate dal preventivo

concordamento dei relativi prezzi con l'Appaltatore; detti prezzi contempleranno anche gli oneri per la

sicurezza. Entrambi i documenti dovranno essere controfirmati, per adesione ed accettazione, dal

Committente; prima di allora i maggiori lavori e/o opere non potranno essere eseguite

3. L'accordo sui prezzi relativi alle variazioni e/o aggiunte, apportate dal Committente e ordinate all'Appaltatore

dai Direttore dei Lavori, avverrà sulla base dei prezzi indicati nell'Elenco Prezzi allegato al presente contratto

soggetto allo sconto d'offerta, ovvero, nel caso di lavorazioni non previste in contratto, desumendoli dal

Prezzario delle Opere Edili approvato dalla da Regione Lombardia, previo lo sconto contrattuale o, quando

necessario, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

4. L'Appaltatore non potrà apportare alle opere appaltate modifiche, aggiunte o soppressioni di qualsiasi natura o

entità senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante/Committente. Per le variazioni e le

aggiunte avrà diritto al compenso da concordarsi tra le parti con le modalità di cui al precedente comma 3.

5. Ove comportino le varianti comportano maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i

nuovi prezzi sono approvati dal Committente su proposta della Direzione Lavori, prima di essere ammessi

nella contabilità dei lavori.

6. Il pagamento dei lavori eseguiti a titolo di variazioni e/o aggiunte avverrà con le medesime modalità e termini

previsti dall'articolo "Pagamenti" del presente contratto per i pagamenti dei lavori principali, sommandosi ad

essi.

7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo "Termini di Esecuzione dei Lavori, Sospensione e Penali, del

presente contratto.

Art. 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

1. Il Responsabile dei Lavori verifica l'adempimento degli obblighi gravanti sul Coordinatore della Progettazione e

sul Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori e provvede alle altre attività in materia di sicurezza imposte dalla

legge.

Art. 15 - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. I documenti amministrativo - contabili che devono essere predisposti in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori

incaricato e l'Appaltatore sono quelli di seguito indicati:

- giornale dei lavori;
- libretto misure e registro contabilità;
- sommario contabilità;
- stato di avanzamento lavori finale;
- certificato di pagamento;
- relazione sul conto finale;

Il collaudo tecnico amministrativo o il CRE successivamente alla ultimazione dei lavori sono prodotti dal Direttore dei Lavori.

Art. 16 - IL SUBAPPALTO

1. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante/Committente, l'Appaltatore può subappaltare parte dei lavori in oggetto nei limiti indicati dal Capitolato Speciale di Appalto. I subappaltatori dovranno avere i requisiti di qualificazioni previsti dal Codice dei Contratti per la categoria e la classe afferente gli interventi e/o le opere in subappalto.

2. L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l'operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.

3. L'Appaltatore vigilerà affinché i subappaltatori siano in regola con i versamenti contributivi e assicurativi, acquisendo il DURC, e che gli stessi provvedano ad aprire presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi una posizione specifica per i lavori di cui al presente contratto.

4. E' fatto obbligo dell'impresa Appaltatrice procedere alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 s.m.i..

5. Il Committente autorizza sin d'ora il subappalto dei lavori indicati come "subappaltabili" all'articolo __ del

capitolato speciale di appalto.

6. Prima dell'inizio dei lavori affidati in subappalto, l'Appaltatore dovrà fornire al Committente l'esplicita rinuncia da parte del subappaltatore a rivalersi nei confronti del Committente per i crediti vantati dall'Appaltatore e di consegnare sempre al Committente copia delle visure camerale, il DURC in corso di validità, la dichiarazione del possesso dei predetti requisiti tecnici – professionali, copia del contratto di subappalto ed il POS.

7. Resta inteso che nessun rapporto intercorrerà tra subappaltatore e Committente.

VERIFICA DEI LAVORI

Art. 17 - ACCERTAMENTI IN CORSO D'OPERA

1. In corso d'opera saranno effettuati dei sopralluoghi per accertare la natura e la qualità delle opere eseguite.
2. Al termine del sopralluogo sarà redatto un verbale di constatazione dello stato riscontrato, sottoscritto dall'Appaltatore o da un suo rappresentante e dal Direttore dei Lavori.
3. Qualora nel corso dei lavori si accerti che la loro esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite nel contratto per negligenza dell'impresa, il Direttore dei Lavori può fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine il Committente avrà facoltà di dichiarare per iscritto che il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In ogni caso la continuazione del rapporto contrattuale non pregiudica il diritto del Committente al risarcimento del danno.
4. I Lavori saranno sovrintesi anche dai tecnici del comune di Ferno che avranno libero accesso alle aree di cantiere ed ai lavori.
5. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale.

I verbali, sono trasmessi alla Stazione Appaltante/Committente, da trasmettere al responsabile del procedimento, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Art. 18 - PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI ULTIMATI IN PENDENZA DEL COLLAUDO

1. Il Committente si riserva la facoltà di occupare od utilizzare in tutto od in parte l'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo/CRE.
2. Nel caso in cui il Committente intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell'opera dovrà darne comunicazione all'esecutore con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.
L'esecutore non si potrà opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilità di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in pendenza di collaudo tecnico amministrativo/CRE nel caso siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;
4. Della presa in consegna anticipata dell'opera, dovrà essere redatto a cura dell'organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Committente, la Direzione dei Lavori ed in contraddittorio dall'Appaltatore, o in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre la verifica circa l'esistenza dei presupposti di cui sopra;
5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 19 – COLLAUDO/CRE

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che la DL giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale, fermo restando l'obbligo di redigere il relativo Certificato di Collaudo/CRE nei termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto.
2. Alla DL è riconosciuta la più totale libertà di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna per il rilascio del Certificato di Collaudo/CRE, tuttavia, oltre alle altre prove e ai sondaggi già previsti come obbligatori dal capitolato e negli altri elaborati progettuali, le prove e/o accertamenti sui materiali, sulle lavorazioni e/o sugli impianti devono ritenersi obbligatori tanto in fase esecutiva quanto in fase di operazioni di collaudo;
3. Il Certificato di Collaudo/CRE ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.
4. Nell'arco di tempo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo /CRE l'esecutore è tenuto alla

garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta possibilità di liquidazione del saldo.

5. L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione della DL , operai ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali modifiche. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi il DL dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore. L'appaltatore dovrà apportare alle opere tutte quelle modifiche, sostituzioni e riparazioni che fossero prescritte in sede di collaudo/CRE anche parziale .

6. Al collaudo/CRE finale partecipano anche i tecnici del comune di Ferno.

Art. 20 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI E COLLAUDATI

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo/CRE, la Stazione Appaltante prende quanto prima in consegna l'opera liberando l'impresa dagli obblighi di gratuita manutenzione e responsabilità civile verso terzi.

2. La presa in consegna dell'immobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all'Appaltatore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto può avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Committente in cui si specifica giorno ed ora della presa in consegna.

GARANZIA E RITENUTE

Art. 21 - GARANZIA

1. E' richiesta una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al _____ dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alle schede tecniche allegatae al D.M. n. 31/2018, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata in originale al Committente prima della formale sottoscrizione del contratto.

3. Il Committente può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

4. Il Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esposta per esteso presso l'ufficio tecnico della Committente.

2. Il Committente informa l'Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è _____ con sede a _____ in via _____ e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, "Responsabile" del suddetto trattamento è il sig. _____ in qualità di _____.

Art. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 L. N. 136/2010

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore dichiara altresì di essere in possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di essere in regola con

la normativa in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché consapevole delle conseguenze amministrative e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

2. Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c.

3. Ai sensi delle disposizioni dell'articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente:

Banca: _____

IBAN: _____

Intestatario _____

5. L'Appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

5. L'Appaltatore autorizza a riscuotere, ricevere, quietanzare le somme a lui dovute in conto e a saldo il sig. _____.

6. Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore.

7. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all'ente committente delle notizie dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 24 – ULTERIORI OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'ente committente ogni modificazione intervenuta

negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto.

2. L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Art. 25 - IRREGOLARITA' E DIFFORMITA'

1. Eventuali irregolarità e difformità rispetto alle prescrizioni del contratto e degli allegati documentali e progettuali che venissero accertate da una delle Parti dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all'altra parte e da quest'ultima eliminate nei tempi tecnici necessari minimi a propria cura e spese.

Art. 26 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Contratto in ogni sua componente, nessuna esclusa, e non risolta amichevolmente, sarà deferita alla Autorità Giudiziaria ordinaria: Foro competente è quello di Varese, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Nel caso di grave inadempienza dell'Appaltatore e nelle altre ipotesi espressamente previste nel presente contratto, il Committente potrà chiedere la risoluzione del contratto stesso, dandone comunicazione all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R. e specificandone i motivi con apposita relazione tecnica.
2. Per grave inadempienza dell'Appaltatore si intende l'esecuzione dei lavori in totale contrasto con le normali tecniche esecutive e in totale difformità dal contratto, per i quali non sia sufficiente un intervento di adattamento bensì sia necessario un rifacimento totale.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, all'Appaltatore spetterà unicamente il pagamento dei lavori eseguiti, accettati e contabilizzati dal Direttore dei Lavori incaricato, senza alcun onere aggiuntivo, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di risarcire al Committente tutti i danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
4. Si applicano le previsioni contrattuali sancite dal capitolato speciale di appalto.

Art. 28 - REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

2. I costi dell'eventuale registrazione graveranno sulla parte che intenderà provvedervi.

Art. 29 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto e nel Capitolato Speciale di Appalto – norme generali - si rinvia alle disposizioni del Codice degli Appalti, nelle parti applicabili ai lavori privati, al Codice Civile e alle altre disposizioni di legge.

Il presente contratto è costituito da n. __ fogli e di n. __ pagine, oltre all'allegato DURC ed all'elenco degli elaborati costituenti il progetto relativo allo _____"; documenti sottoscritti digitalmente dall'Appaltatore che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ferno, li

La Stazione Appaltante/ Committente

L'Appaltatore

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Le Parti si danno atto reciprocamente che il contratto è stato stipulato con la reciproca collaborazione e dichiarano di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C., gli artt. 2,3,5,7,8,9,10,11,15,17,20,21,22,23,24,25, 26,27, 28 e 29.

Ferno, li

La Stazione Appaltante/ Committente

L'Appaltatore